

7-6 17:28

m.br

N° 13/2010 Reg. Circolari

Roma 03/06/2010  
Com Protocollo P 13250/2010


1.6 14:38

M. MA



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento



**V. In Cagliari, addì - 4 GIU. 2010**

**Il Procuratore Generale  
Ettore Angioni**

Al sig. MINISTRO  
della GIUSTIZIA  
R O M A

Alla Presidenza della  
Corte di Cassazione  
R O M A

Alla Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte di Cassazione  
R O M A

Al Segretariato Generale  
della Corte Costituzionale  
R O M A

Ai PRESIDENTI delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI  
della REPUBBLICA presso  
le Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai PROCURATORE NAZIONALE  
ANTIMAFIA  
R O M A

Ai PRESIDENTI dei Tribunali  
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali per i minorenni  
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della Repubblica  
presso i Tribunali  
LORO SEDI


  
m.br

Com	Roma	03/06/2010	1-6 14:38
	Protocollo	P 13250/2010	


  
M.MA

Ai PROCURATORI della Repubblica  
presso i Tribunali per i minorenni  
LORO SEDI

All'ISPETTORATO GENERALE  
del Ministero della Giustizia  
R O M A

**OGGETTO: Pratica num. 555/MC/2009 - Modifiche alla circolare n. 12046 dell'8 giugno 2009 in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 31 maggio 2010, all'unanimità dei voti validi espressi, ha adottato la seguente delibera:

#### Relazione introduttiva

1.- La normativa secondaria di produzione consiliare riguardante il conferimento delle funzioni di legittimità è rinvenibile nella circolare n. 12046 approvata in data 8 giugno 2009.

Come risulta dalla relazione introduttiva a tale circolare, si è inteso in quella sede adeguare l'originaria disciplina regolamentare alle innovazioni normative introdotte dal D.lgs. 106/2006, come modificato dalla L. 30 luglio 2007 n. 111.

In particolare, si osservava che: *“Una procedura a parte è stata prevista per i concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità in attuazione dell'art. 12 del D.lgs. n.160/2006 e della circolare 19.11.2008 in materia di composizione e funzionamento della commissione tecnica per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità. È stata prevista una procedura in base alla quale prima della valutazione degli aspiranti da parte della III Commissione deve intervenire il giudizio sulla loro capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della Commissione tecnica, organo ausiliare della III Commissione.*

*Sempre con riferimento al concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità il Consiglio Superiore ha ritenuto opportuno attribuire una valutazione di favore a quanti abbiano svolto un adeguato periodo di funzioni giurisdizionali di merito. Le medesime valutazioni sono state assunte con riguardo al tramutamento verso l'ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione. La ragione dell'innovazione introdotta riposa sul particolare valore attribuito alla continuità di esperienze tra i diversi gradi del giudizio ed all'apprezzamento per il contributo che può venire alla giurisprudenza di legittimità da magistrati che abbiano maturato una esperienza ampia ed aggiornata negli uffici di merito.”*

Viene dunque anzitutto disciplinato nella circolare n. 12046/2009 il procedimento concorsuale per il conferimento delle funzioni di legittimità.

Tale procedimento si caratterizza per l'intervento, quale organo ausiliario della Terza Commissione, della Commissione Tecnica prevista dall'art. 12 co. 13 D.lgs. 160/2006 che, come stabilito dal par. VII della circolare n. 12046/2009, *“dovrà esprimere un parere motivato per ciascun candidato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutarsi sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti secondo quanto stabilito nella circolare approvata con delibera del 12 novembre 2008”.*

Nel disciplinare il procedimento vengono indicati altresì gli atti e i documenti che il magistrato interessato ha l'onere di produrre all'atto della domanda, specificando, per i magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, la possibilità di produzione di atti e provvedimenti redatti prima del collocamento fuori ruolo nonché *“di altri titoli ritenuti utili”* e, per i magistrati di tribunale addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, di atti e provvedimenti redatti prima dell'assegnazione alla Corte di Cassazione, nonché altri atti ritenuti utili redatti presso l'Ufficio del Massimario.

Com	Roma	03/06/2010
	Protocollo	P13250/2010



m.br



M.MA

Si stabilisce che, in caso di mancata presentazione della scheda di autorelazione e dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Viene infine disciplinata la fase finale del procedimento relativa alla proposta di assegnazione a funzioni di legittimità, alle eventuali revoche e alla proposta di deliberazione finale che la Terza Commissione dovrà sottoporre all'Assemblea Plenaria.

Quanto ai criteri di valutazione cui il Consiglio dovrà attenersi nell'esame dei profili professionali dei candidati, viene disciplinato al par. VIII il parametro delle "attitudini".

Occorre osservare, con specifico riferimento all'assegnazione a posti di Consigliere della Corte di Cassazione, che viene anzitutto ribadito, come già chiaramente risulta dalla delibera consiliare del 12 novembre 2008 – relativa alla composizione della commissione per la valutazione dei magistrati partecipanti a concorsi per la copertura dei posti vacanti della Corte di Cassazione, prevista dal D.Lgs. 160/2006, alle attività della commissione suddetta ed ai rapporti tra questa e la Terza commissione – la natura della Commissione Tecnica di Valutazione, quale organo tecnico ausiliario della Commissione Consiliare competente alla proposta di destinazione dei magistrati all'esercizio delle funzioni di legittimità.

Si stabilisce infatti che la Commissione Tecnica ha il compito di formulare un parere che si inserisce nell'ambito del complesso procedimento di assegnazione dei magistrati alla Corte Cassazione e che, come espressamente dichiarato nella relazione esplicativa della delibera 12 novembre 2008, "assume il rilievo di una condizione preliminare per la valutazione del candidato, da effettuare" secondo i parametri previsti dalla circolare consiliare in materia.

Da ciò discende che il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, potrà discostarsi dalla valutazione della Commissione Tecnica, con l'obbligo in tal caso di adeguata motivazione.

La disciplina del profilo attitudinale comprende altresì la previsione secondo cui si attribuirà particolare rilievo, ai fini attitudinali, alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 15 anni. Sotto tale profilo la circolare precisa che, per i magistrati applicati alla Corte Costituzionale, per i magistrati destinati all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, nonché per i magistrati in servizio presso il C.S.M., in qualità di componenti, addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi, l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti uffici è equiparato all'esercizio delle funzioni di merito.

Viene infine delineata al par. XVIII la disciplina relativa al punteggio attribuibile a ciascuno dei parametri rilevanti in tale sede valutativa:

6 punti per le attitudini, 3 punti per il merito e 6 punti per l'anzianità.

2.- In sede di prima applicazione di tale normativa secondaria, il Consiglio ha tuttavia rilevato dei profili di criticità che impongono un intervento modificativo, finalizzato da un lato a conferire maggiore razionalità e organicità al complesso procedimento del conferimento delle funzioni di legittimità, dall'altro a conformare la disciplina regolamentare alla ratio dell'intervento normativo (D.lgs. 160/2006 come modificato dalla L. 30 luglio 2007 n. 111) che ha previsto la valorizzazione dei profili professionali più qualificati per l'accesso alle funzioni di legittimità.


Quanto agli interventi sul procedimento:

- si è previsto che la competente Commissione del C.S.M., almeno dieci giorni prima della pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione dei magistrati alla Corte di Cassazione o alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, previa apposita riunione con la Commissione Tecnica prevista dall'art. 12 co. 13 D.lgs. 160/2006, indichi le modalità di formulazione alle quali attenersi nella stesura del parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla citata normativa.

Tale previsione innovativa appare conforme all'esigenza di garantire che la Commissione Tecnica, nella formulazione del proprio parere, all'esito dell'esame dei "titoli professionali e scientifici" dei candidati, possa evidenziare i profili più rilevanti ed utili al giudizio finale di idoneità al conferimento delle funzioni di legittimità riservato al C.S.M.. Tale innovazione è peraltro


  
m.br

Roma	03/06/2010
Protocollo	P 13250/2010


  
M. MA

perfettamente corrispondente alla ratio delle previsioni normative dell'art. 12 D.lgs. 160/06 come già ricostruite nella relazione alla delibera 12 novembre 2008, laddove si osserva: *"Quel che la Commissione tecnica deve fornire alla Commissione consiliare è, quindi, sia una informazione oggettiva e completa, che una valutazione critica dei titoli acquisiti per ciascun candidato, alla stregua dei criteri indicati dal C.S.M."*;

- si è previsto che non debbano essere sottoposti alla valutazione della Commissione Tecnica i magistrati che abbiano già esercitato o che esercitino funzioni di legittimità. Tale innovazione si è resa necessaria al fine di evitare inutili interventi valutativi della Commissione Tecnica, laddove la valutazione della condizione preliminare di idoneità appare già esaurita dal pregresso o attuale esercizio delle funzioni di legittimità. A questo proposito si consideri, con riferimento ai magistrati che già esercitano funzioni di legittimità, che la stessa norma (art. 12 co. 13 D.lvo 160/06 come modificato dalla L. 111/07) impone l'intervento della Commissione Tecnica solo per "il conferimento delle funzioni di legittimità".

L'ulteriore profilo di innovazione, è costituito dalla specificazione degli atti e dei provvedimenti che potranno essere prodotti dai magistrati fuori ruolo ovvero dai magistrati di tribunale addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione.

Si stabilisce l'ambito temporale rilevante ai fini dell'identificazione degli atti e dei provvedimenti producibili, precisando che non tutti i provvedimenti redatti prima del collocamento fuori ruolo potranno essere esaminati, ma solo quelli risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere dalla data di delibera del collocamento fuori ruolo ovvero all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione. Viene inoltre precisato che i magistrati fuori ruolo potranno altresì produrre atti, con esclusione di provvedimenti giurisdizionali che non siano a loro firma, alla redazione dei quali hanno contribuito, specificando la valenza dell'apporto fornito ed in numero non superiore a cinque, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio. La previsione pertanto appare conforme all'esigenza, avvertita in sede di prima applicazione della normativa secondaria, di garantire un altrettanto rigoroso esame del profilo attitudinale dei magistrati collocati fuori ruolo, consentendosi anche la verifica della qualità dell'apporto fornito alla redazione di atti cui gli stessi abbiano contribuito. Analoga previsione di identificazione degli atti producibili è dunque estesa, come sopra anticipato, ai magistrati di tribunale addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, anche al fine di evitare la dispersione dell'attività svolta negli uffici propriamente di merito di precedente assegnazione.

Quanto al profilo attitudinale l'intervento che si intende realizzare mediante la proposta di modifica in esame, riguarda la specificazione del requisito previsto dal punto 8 del par. VIII circolare n. 12046/09, laddove si stabilisce che si attribuirà particolare rilievo ai fini attitudinali all'esercizio di attività giudiziarie in uffici di merito nei limiti temporali ivi previsti.

A tal fine il punto 9 par. VIII medesima circ. stabiliva l'equiparazione all'esercizio delle funzioni di merito delle funzioni svolte presso alcuni particolari uffici (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, C.S.M.); si inserisce a tale punto anche l'esercizio delle funzioni svolte presso l'Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione, in sostituzione del richiamo di normativa secondaria alle funzioni di "applicato" alla Corte di Cassazione, attualmente non più previste normativamente a seguito delle recenti riforme. Difatti, in ogni caso le funzioni di magistrato destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione rivestono caratteri di specificità tali da far ritenere necessaria, per l'importanza del contributo fornito al lavoro della Corte di Cassazione, una piena equiparazione ad effettive funzioni di merito svolte;

- viene infine modificata la rilevanza attribuita al parametro dell'anzianità: l'originaria previsione del punteggio di anzianità, fino a punti 6, calcolato dalla data del conseguimento della IV valutazione di professionalità, viene sostituita dalla riduzione del massimo punteggio attribuibile, ora sino a punti 3. E' evidente la portata particolarmente innovativa di questa previsione che consente la massima valorizzazione dei profili attitudinali più significativi e permette un equo



m.br

Com	Roma	03/06/2010
	Protocolla	P13250/2010



M. MA

Per l'accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari comunque necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme".

Di conseguenza la mancata presentazione della scheda di autorelazione e dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituirà causa di inammissibilità della domanda.

La pubblicazione dei parametri con i relativi punteggi verrà effettuata sul sito intra [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it).

La proposta di assegnazione a funzione di legittimità viene comunicata all'interessato a mezzo telefono o telefax tramite il Dirigente dell'ufficio di appartenenza. Il dirigente dell'ufficio provvederà, subito dopo la comunicazione al magistrato, a trasmettere immediatamente al Consiglio l'attestazione degli estremi dell'avvenuta comunicazione o delle ragioni del ritardo. In ogni caso, anche nell'ipotesi di assenza dal servizio, provvederà col mezzo più rapido a dare comunicazione all'interessato della proposta, informandone immediatamente il Consiglio, con le stesse modalità.

Eventuali revoche dovranno pervenire al Consiglio a mezzo telefax entro 3 giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine e fino alla delibera la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

I magistrati di tribunale addetti all'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione potranno produrre gli atti ed i provvedimenti redatti prima della assegnazione alla Corte di Cassazione, **risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte**, nonché altri atti ritenuti utili redatti presso l'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione. (In tal senso si intende integrata la circolare n. 28652 del 18 novembre 2008 aggiungendo al Capo IV il punto 3 bis)."

Al Par. VIII il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9. Ai fini di cui al punto che precede, per i magistrati applicati alla Corte Costituzionale, **per i magistrati destinati all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione**, nonché per i magistrati in servizio presso il CSM, in qualità di componenti, addetti alla Segreteria ed all'Ufficio Studi, l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti uffici è equiparato all'esercizio delle funzioni di merito."

Al par. XVIII il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Anzianità

L'anzianità deve essere calcolata dalla data del conseguimento della quarta valutazione di professionalità (vedi par. XVI della presente circolare)

per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi

punti..... 0,50

**fino ad un massimo di punti.....3 "**

"

Per il SEGRETARIO GENERALE  
Il VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Marco Patarnello)

*Le SS. LL. vorranno comunicare la presente delibera a tutti i magistrati in servizio.*